



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 Reg. Delib.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU –
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di settembre alle ore 21.00 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria:

Risultano:

Numero	NOME E COGNOME	Presente	Assente
1	PREMAZZI MATTIA	☒	☐
2	INCARBONE MARTINO	☒	☐
3	ANTOGNAZZA FEDERICO	☒	☐
4	CREMONA MARIA CHIARA	☒	☐
5	FILIGURI LISA	☒	☐
6	VALLE TOMMASO	☒	☐
7	RUSSO ALESSANDRA	☒	☐
8	LURAGHI MICHELE MARIA	☒	☐
9	TENTI MARIA SILVIA	☒	☐
10	LAMPERTI BARBARA	☒	☐
11	CREMONA FRANCO	☒	☐
12	STANCHINA PAOLA	☐	☒
13	SCARPA SERENA	☒	☐

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Savino Tricarico**

Il Sindaco **Mattia Premazzi** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2014.

Alle ore 21.25 entra in aula il consigliere Incarbone e i presenti risultano n. 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione C.C. n.35 del 19/12/2013 avente ad oggetto: "Determinazione aliquote IMU anno 2014";

RICHIAMATO il comma 10 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 29/07/2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Venegono Inferiore in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VISTE le norme contenute nell'art.4 del D.L. n.16/2012 convertito con modificazioni dalla L.n.44/2012;

RITENUTO procedere alla rideterminazione delle aliquote IMU anno 2014 successivamente all'entrata in vigore di nuove imposizioni tributarie (TASI e TARI), come di seguito elencate:

ALiquota DI BASE di cui all'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011	0,86 per cento
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE di cui all'art.13, comma7, del D.L. n.201/2011	0,4 per cento
ALiquota ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O IN LINEA COLLATERALE FINO AL SECONDO GRADO, a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente. Agevolazione da dichiarare mediante modello ministeriale di dichiarazione IMU	0,82 per cento

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale,

UDITI gli interventi dei consiglieri registrati, trascritti e allegati al presente atto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri inerenti la regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

CON voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Cremona F.; Lamperti e Scarpa);

DELIBERA

1 - di variare le aliquote di legge dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

ALiquota DI BASE di cui all'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011	0,86 per cento
ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE di cui all'art.13, comma7, del D.L. n.201/2011	0,4 per cento
ALiquota ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA O IN LINEA COLLATERALE FINO AL SECONDO GRADO, a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente. Agevolazione da dichiarare mediante modello ministeriale di dichiarazione IMU	0,82 per cento

2 - di mantenere invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art.13, comma 10, del D.L. n.201/2011, pari a euro 200,00;

3 - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 così come sancito dalle disposizioni di legge indicate in premessa;

4 - di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

5 - di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dalla legge, come risulta in premessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Cremona F.; Lamperti e Scarpa);

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo n.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000 T.U.E.L., ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per l'applicazione dell'imposta, viste le scadenze di legge.

**PARERE RESO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1 E DELL'ART.147
BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000.**

Il sottoscritto responsabile dell'area interessata, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il responsabile dell'Area
Tributi, Commercio, URP
e riscossione entrate

Firmato digitalmente da

Elena Guzzetti

CN = Guzzetti Elena
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO AI SENSI DELL'ART.49 C.1 E 147 BIS DEL
D.LGS. N.267/2000**

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico finanziaria esprime, per quanto concerne la regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE

Il responsabile dell'Area
Economico/finanziaria

Firmato digitalmente da

Graziella Redaelli

CN = Redaelli Graziella
O = Comune di Venegono
Inferiore/00309250124
C = IT

Imposta Municipale Propria – IMU – rideterminazione aliquote e detrazione anno 2014

Sindaco

Terzo punto all'ordine del giorno: Imposta Municipale Propria – IMU – rideterminazione aliquote e detrazione anno 2014.

Cederei la parola al consigliere delegato Luraghi per la presentazione della delibera.

Luraghi Michele

Buonasera a tutti. Innanzitutto una proposta: il punto n. 3 all'ordine del giorno e il punto n. 4 che sono le aliquote IMU e le aliquote TASI sono strettamente correlate fra di loro quindi direi, facciamo un'unica discussione e poi deliberiamo di conseguenza. Siamo al 30 settembre, all'inizio di settembre scusate, a deliberare le aliquote di IMU, TASI e TARI. Questo da l'idea di due questioni importanti che riguardano, ci siamo resi conto, l'amministrare in Italia: l'impossibilità di fare un bilancio preventivo perché le norme cambiano con una tale frequenza che il bilancio preventivo in realtà è una sorta di terno al lotto, un tentativo sapendo che le regole cambieranno. Dall'altra parte c'è un altro tema che è quello dei tagli, tagli che tutti i governi di tutti i colori negli ultimi anni hanno fatto, tagli che anche in questo caso sono arrivati puntuali durante l'estate, l'ultimo di cui abbiamo avuto notizia è stato ai primi di agosto. Arriviamo quindi all'inizio di settembre a deliberare le aliquote, quindi all'inizio di settembre arriviamo ad avere un'immagine chiara di quelle che sono le entrate di cui il comune potrà disporre. Questo significa che fino ad oggi, tutte le previsioni di spesa che il comune ha fatto, le ha fatte senza poter avere la certezza delle risorse su cui contare. Arriviamo alle aliquote. Ovviamente la finanza di un comune necessariamente si basa su due tipi di entrate: tutto ciò che è trasferimenti statali e tutto ciò che i cittadini con le imposte pagano e con cui contribuiscono al mantenimento di tutti i servizi comunali. La TASI nasce proprio da questo balletto che negli ultimi, direi, 7 anni, dal 2008 ad oggi ha interessato la finanza locale. Per chi non ricordasse, fino al 2008 c'era l'ICI che era un tributo sulla prima casa, l'ICI è sparita, per qualche anno se n'è fatto a meno, questo non significa che ai comuni mancavano le risorse. Significava semplicemente che queste risorse venivano attribuite ai comuni tramite trasferimenti statali. Nel 2012 è entrata in vigore l'IMU e quindi a fronte di un taglio di un trasferimento statale si è chiesto di tassare i cittadini. Nel 2013 altro cambio di rotta. E' sparita l'IMU sulle abitazioni principali, sono tornati i trasferimenti statali. Nel 2014 a giugno abbiamo avuto la certezza su quale sarebbe stato il quadro normativo e il quadro normativo prevedeva che ancora una volta, a fronte di un taglio di trasferimenti statali, venisse chiesto ai comuni di imporre una nuova imposta. Questo per me è molto importante e deve essere la base di tutta la discussione. Oggi non si vanno ad accrescere le risorse dei comuni. I cittadini di Venegono pagheranno di più ma le risorse che il comune ha da spendere in beni, servizi e investimenti, rimangono le medesime, a fronte di un taglio lineare del trasferimento, per altro calcolato esattamente nella stessa maniera in cui viene determinata la TASI quindi esattamente a pareggio, si è chiesto al Comune di tassare i cittadini. Perché parliamo anche di IMU, parliamo di IMU perché a fronte della determinazione delle aliquote della TASI che hanno la natura di andare a coprire tutti quelli che sono i servizi indivisibili e quindi i servizi di manutenzione, i servizi di polizia locale, i servizi di illuminazione pubblica, tutto ciò di cui i cittadini beneficiano indistintamente, a fronte di questi costi il tributo viene richiesto per fare fronte al mancato trasferimento che fino all'anno scorso copriva questi costi.

Si è scelto pertanto di procedere in questo modo nella determinazione delle aliquote. Determinare un'aliquota TSI nella misura del 2 per mille, una misura che è ben al di sotto di quelli che sono i massimi applicabili che nel caso di Venegono Inferiore sarebbe stato il 3, 3 per mille. Per altro, e questo è il motivo per cui oggi andiamo a ridiscutere anche le aliquote IMU, a fronte di questo aumento del 2 per mille per tutto ciò che è soggetto alla TASI, viene ridotto dell'1 per mille l'aliquota IMU applicabile a tutti quegli immobili che restano soggetti a questa tassazione. Questo significa che per tutti gli immobili soggetti a IMU, questa manovra di aumento e diminuzione comporterà un aumento complessivo dell'1 per mille che altro non è che il taglio che abbiamo subito dallo Stato. Ci siamo trovate a dover fare un giorno a somma zero, facendo pagare i cittadini di Venegono a fronte di un minor trasferimento statale. Per quanto riguarda invece l'abitazione principale, che resta soggetta solo all'aliquota TASI si è scelto di operare seguendo quella che era una delle linee programmatiche che questa amministrazione si era data fin dalla campagna elettorale e

cioè di premiare, uso questo termine, in realtà stiamo parlando di imposizione quindi direi di provare a pesare meno sulle famiglie. Questo ragionamento che è quello che viene chiamato coefficiente familiare e trovare varie forme e varie espressioni nelle diverse imposte, nella nostra determinazione delle aliquote si vede nel fatto che, a fronte del 2 per mille che viene richiesto a tutti i possessori di abitazione principale, viene applicata una detrazione di 50 euro per ciascun figlio con età inferiore a 24 anni ancora all'interno del nucleo familiare e convivente. In questo modo si è cercato di dare una progressività all'imposta cercando di, come ho già detto, di essere meno pesanti su quelle situazioni di nuclei familiari più numerosi che magari anche in ragione di questo, diciamo, maggiore numerosità del nucleo familiare, hanno a disposizione immobili con metrature superiori e magari arrivano a pagare imposte superiori. Per quanto riguarda la copertura è richiesto che si dia, ed è infatti inserito nella delibera, risalto a quelli che sono i costi che vengono coperti con questa nuova imposta. Sono indicati nella delibera questi costi che per altro non rappresentano l'interezza dei costi per servizi indivisibili che, ai sensi del regolamento, potremmo considerare copribili con la TASI, restano comunque non del tutto coperti. Questo significa che pur applicando il tributo, non vi è una piena copertura che pertanto viene fatta attraverso altri strumenti, attraverso altre imposizioni. Grazie.

Sindaco

Grazie Luraghi. Se ci sono osservazioni, prego Cremona Franco.

Cremona Franco

Allora, un paio di osservazioni proprio sull'ultima considerazione fatta. Noi non siamo molto d'accordo perché il cosiddetto coefficiente familiare con la detrazione dei 50 euro per figlio sotto i 24 anni, da che etica politica è venuta, cioè è una richiesta, questa scelta? Perché non è vero che si fanno meno pesanti su alcune situazioni perché non c'è nessuna, nessuna specifica su questi 50 euro, su chi può detrarre questi 50 euro. Possono detrarre tutti. Lo può detrarre chi ha un reddito di 300.000 euro e ha tre figli ha 150 euro di bonus, il pensionato che non ha figli, non ha nessuna detrazione quindi non vedo questo coefficiente familiare...io chiedo a voi in base a che cosa è stata pensata questa cosa perché a rigor di logica dovrebbe avere un coefficiente di reddito al quale applicare questa...arrivare a un certo punto fino a poter applicare questa detrazione o non doverla applicare. E seconda cosa effettivamente la somma della TASI e dell'IMU non poteva superare il 10,6 però visto che siamo alla fine dell'anno e han già pagato una rata di IMU, forse per il 2014 si sarebbe potuto lasciare il vecchio coefficiente IMU e fare lo 0,1 per la TASI per non dover ricalcolare la seconda rata...alcuni cittadini avranno oneri aggiuntivi perché vanno dal commercialista e quindi sopporteranno oneri aggiuntivi per questa cosa. Quindi si sarebbe potuto partire dal 2015. Grazie.

Sindaco

Posso rispondere sulla prima osservazione del consigliere Cremona. Può avere delle ragioni quello che dice: 50 euro, non andiamo a determinare la tipologia del contribuente che va ad avere questa detrazione però faccio un'altra osservazione. La base impositiva della TASI è iniqua per definizione perché è la rendita catastale e oggi la rendita catastale sappiamo bene è molto iniqua. Abbiamo immobili accatastati molti anni fa, magari abitazioni grandi e prestigiose che hanno una rendita catastale molto bassa quindi per il fatto solamente che sono state accatastate da molti anni, abbiamo magari un piccolo appartamento, recentemente ristrutturato, che ha una rendita catastale più alta. Pertanto è la natura di questa tassa che è iniqua di suo. Quello che si è voluto scegliere, andando a fare questa detrazione di 50 euro è una tutela nei confronti della famiglia. E' sempre stato uno dei nostri pallini di campagna elettorale quello di andare ad agevolare in qualche modo, a porre un'attenzione maggiore alle famiglie ed in particolar modo a quelle più numerose, quelle con dei figli, e questa è la traduzione politica delle nostre promesse, delle nostre intenzioni di campagna elettorale. Grazie.

Luraghi Michele

Un'ulteriore considerazione sul primo punto. E' verissimo, una famiglia con disponibilità economiche particolarmente elevate beneficia una medesima detrazione rispetto a una famiglia con minori disponibilità economiche. Vero anche è, come diceva il Sindaco, la natura della detrazione a importo fisso fa sì che, rispetto all'importo dell'imposta pagata,

pesi di più per chi ha un'imposta pagata più bassa quindi chi ha una TASI da pagare più bassa si troverà, forse, ad annullare questo tributo. Chi ha disponibilità, che spesso di traduce anche in una maggiore disponibilità a livello di immobile abitativo, si troverà comunque a contribuire alle finanze comunali.

Per quanto riguarda il secondo punto. E' vero, è forse un onere amministrativo in più quello di chiedere oggi di ricalcolare l'IMU. C'è un punto tecnico da tenere presente che è il seguente. Per le categorie D quindi tutti gli immobili commerciali, la TASI è un costo deducibile, viceversa non lo è l'IMU quindi cercando di spostare il peso della tassazione il prima possibile sulla TASI anziché sull'IMU permette a tutti i possessori di immobili D, adibiti ad attività di impresa di beneficiare della deduzione fiscale che alle aliquote attuali che pagano oggi le imprese significa che largo circa il 50% del costo della TASI che versano al comune lo recuperano dall'IRES quindi questo, è vero, è un maggiore onere amministrativo ma a conti fatti credo che per un'impresa convenga beneficiare della deduzione piuttosto che ricalcolare le aliquote.

Sindaco

Mi permetto di concludere l'ultima parte dell'intervento del consigliere Luraghi. Andare a diminuire l'IMU di queste categorie di beni che sono i beni destinati alla produzione è anche una scelta politica che va a sostegno delle imprese e delle attività produttive che in questo momento sono particolarmente in sofferenza. Non andiamo ad aggiungere in sostanza, un extra gettito a queste categorie dei beni produttivi se non quello che il taglio del trasferimento statale ci impone che è l'1%. Una TASI del 2 con una riduzione dell'IMU dell'1 fa un'aliquota di imposizione a ragione veduta dell'1 per mille che non è nient'altro che il taglio statale con in più la possibilità di dedurla fiscalmente quindi ci è sembrato di agevolare anche queste categorie, data la possibilità della deduzione.

Lamperti Barbara

Posso aggiungere solo una cosa, vorrei appunto anch'io ribadire il discorso che ha fatto il consigliere Cremona che anche secondo me era comunque opportuno riportare i 50 euro al reddito, anche perché questo ritengo era comunque un tentativo anche di allineamento a quelle che sono le scelte politiche dei più evoluti paesi europei, dove per esempio anche in materia di esenzioni del ticket si sta facendo proprio tutti i governi più evoluti, ripeto, stanno facendo questo tentativo di riportare al reddito familiare questo tipo di problema.

Sindaco

Ribadisco che, non ci è sembrato nella natura della tassa, cioè la tassa è una tassa sul patrimonio quindi sugli immobili e quindi su una rendita catastale quindi non rapportata al reddito e pertanto la detrazione che abbiamo stabilito, se volete può essere iniqua ma non lo è rispetto alla natura stessa della tassa che è una tassa sugli immobili e quindi per nulla legata al reddito.

Cremona Franco

Mi son fatto due conti, con le aliquote precedenti l'IMU era detraibile in ragione del 20%, la TASI è detraibile in ragione del 100%, prima era il 9,6, adesso è l'8,6, sul quale si applica il 20%. Facendo due conti così velocemente, prima si recuperava l'11% di quanto versato fra IMU e TASI e ora si riesce a recuperare il 14% quindi diciamo il 3% su uno che paga 1800 euro sono 40, 50 euro, forse il grosso vantaggio ce l'hanno, noi a Venegono non li abbiamo, ma i grossi complessi industriali, non certo l'artigiano o il piccolo capannone.

Luraghi Michele

La considerazione è assolutamente corretta. Mi verrebbe da dire, il recupero è basso perché l'imposta non è la principale imposta che le imprese si trovano a pagare. Una precisazione, fino allo scorso anno l'IMU era interamente indeducibile, di conseguenza il beneficio e quindi questa comparazione tra i benefici è il primo anno che ci troviamo a farla.

Sindaco

Se non ci sono altre osservazioni metto in votazione la delibera così come è presentata. Delibera all'ordine del giorno n. 3: Imposta Municipale Propria - IMU - rideterminazione aliquote e detrazione anno 2014. Prendiamo atto che c'è il parere positivo dell'organo di revisione del comune.

Voti favorevoli?

Segretario

9 favorevoli. Contrari? Astenuti? 3 astenuti

Sindaco

Votiamo per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?

250124

Luraghi Michele

Se posso, un commento sull'immediata eseguibilità. E' mai come questa volta importante l'immediata eseguibilità perché siamo vincolati dalle norme di legge a presentare al Ministero le nostre deliberazioni entro il 10 di settembre. Questo perché qualsiasi deliberazione oltre questa data non avrebbe più effetto sull'anno 2014. questo significherebbe che, a fronte del taglio che riceviamo dallo Stato, non avremmo la possibilità di recuperare le risorse che significherebbe un taglio netto lineare di un importo consistente del bilancio comunale. Mi permettevo di sottolinearlo proprio perché mai come in questo caso è importante che a questa delibera si dia immediata esecutività.

Sindaco

Grazie Luraghi. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli?

Segretario

9 favorevoli. Astenuti? 3 astenuti.

Sindaco

Procediamo anche con la votazione del punto 4 all'ordine del giorno: determinazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014.

Voti favorevoli?

Segretario

9 favorevoli. Contrari? Astenuti? 3 astenuti

Sindaco

Votiamo anche per questa l'immediata eseguibilità. Favorevoli?

Segretario

9 favorevoli.

Sindaco

Contrari? Astenuti?

Segretario

3 astenuti

Fatto, letto e sottoscritto :

Il Presidente
Mattia Premazzi

Il Consigliere anziano
Martino Incarbone

Il Segretario Generale
Savino Tricarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, nel sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 e s.m.i. il giorno 11 OTT. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 OTT. 2014

Li 11 OTT. 2014

Il Responsabile del servizio

[Signature]

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione diventerà esecutiva il _____, decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

☒ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Li 11 OTT. 2014

Il Responsabile del servizio

[Signature]